

Legge regionale 21 gennaio 1983 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme di rifinanziamento, di modifica e di integrazione in materia di interventi a favore dell' agricoltura.

Art. 3

(1)(2)

Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9, è autorizzata la spesa complessiva di lire 325 milioni, suddivisa in ragione di lire 175 milioni per l' esercizio 1982 e di lire 75 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984, da utilizzare per la concessione da parte dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia di finanziamenti straordinari a favore di stalle sociali cooperative.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982, viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XIII, il capitolo 7456 con la denominazione: << Anticipazione all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti straordinari a favore di stalle sociali cooperative >> e con lo stanziamento complessivo di lire 325 milioni, suddiviso in ragione di lire 175 milioni per l' esercizio 1982 e di lire 75 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

Al predetto onere di lire 325 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 2000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 5 - Partita n. 1 dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo, la somma di lire 100 milioni corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 10 dell' 11 febbraio 1982.

Il rimborso dell' anticipazione prevista dal presente articolo affluirà al capitolo 915 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l' esercizio 1982.

Note:

1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilità svolto dalla Commissione europea

sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.